

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-406 del 27/01/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA FOODLAB SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI POLESINE ZIBELLO, STRADA PROVINCIALE N.97 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 70/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-442 del 27/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 alla Ditta Foodlab srl per lo stabilimento ubicato in Comune di Parma, Strada Provinciale n. 97, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- con Provvedimento prot. n. 5105 del 17/06/2019 il SUAP del Comune di Polesine Zibello ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento n. 02/2015 del 02/02/2015;
- con Provvedimento prot. n. 5542 del 22/06/2021 il SUAP del Comune di Polesine Zibello ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento n. 02/2015 del 02/02/2015 e s.m.i.;
- con Provvedimento prot. n. 4309 del 10/05/2022 il SUAP del Comune di Polesine Zibello ha provveduto a modificare in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento n. 02/2015 del 02/02/2015 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Polesine Zibello con nota prot. n. 113111 del 23/11/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/193061 del 23/11/2022, presentata dalla Ditta Foodlab S.r.l. nella persona del Sig. Gianpaolo Ghilardotti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Polesine Zibello (PR), Strada Provinciale n. 97 C.A.P. 43016, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Polesine Parmense Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui la Ditta ha fornito apposita documentazione;
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "trasformazione alimenti (prodotti ittici)".
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/194949 del 25/11/2022:

- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/201724 del 07/12/2022 depositata agli atti;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 212 del 02/01/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/435 del 02/01/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere per quanto di competenza espresso del Comune di Polesine Zibello prot. n.116 del 03/01/2023 (prot. Arpae PG/2023/1233 del 04/01/2023), allegato alla presente per costituire parte integrante (Allegato 2);
- il parere del Comune di Polesine Zibello prot. n. 679 del 20/01/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/10901 del 20/01/2023), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/4140 del 11/01/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato:

- *"...proseguimento senza modifica...";*
- *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale..."*

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per:
 - l'inserimento di 4 punti emissivi derivanti dalle cabine di affumicatura;
 - l'introduzione di 3 sfiati di vapor acqueo sulle cabine di lavaggio carrelli;
3. l'attività industriale prevede **"trasformazione alimenti (prodotti ittici)"**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
7. si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e più precisamente:
 - **M01:- "Caldaia a metano"** con potenza termica pari a 119,7 kW per riscaldamento uffici e acqua sanitaria;
 - **M02:- "Caldaia a metano"** con potenza termica pari a 34 kW per riscaldamento uffici e acqua sanitaria;
 - **M04:- "Caldaia a metano"** con potenza termica pari a 34 kW per riscaldamento uffici e acqua sanitaria;
 - **M05:- "Caldaia a metano"** con potenza termica pari a 34 kW per riscaldamento uffici e acqua sanitaria;
 - **M06:- "Caldaia a metano"** con potenza termica complessiva pari a 600 kW per riscaldamento uffici e acqua sanitaria.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 4244 del 26/01/2015, modificato in modo sostanziale da Arpae SAC mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2685 del 04/06/2019 e n. DET-AMB-2020-2739 del 15/06/2020, modificato in modo non sostanziale da Arpae SAC mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-934 del 25/02/2022** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015, modificato in modo sostanziale dai provvedimenti del SUAP Polesine Zibello del 17/06/2019 prot. n. 5105 e del 22/06/2021 prot. n. 5542, modificato in modo non sostanziale dal SUAP di Polesine Zibello del 10/05/2022 prot. n. 4309, a favore della Ditta Foodlab S.r.l con sede legale e stabilimento siti in Comune di Polesine Zibello (PR), Strada Provinciale n. 97 C.A.P. 43016 relativamente all'esercizio dell'attività di "trasformazione alimenti (prodotti ittici)", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con con endoprocedimento prot. n. 4244 del 26/01/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 e s.m.i.:

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Polesine Zibello prot. n. 116 del 03/01/2023 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 212 del 02/01/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con con endoprocedimento prot. n. 4244 del 26/01/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 e s.m.i..

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE M03:- “Caldaia a metano” con potenza termica pari a 328 kW a servizio del ciclo produttivo

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE M07:- “Caldaia a metano” con potenza termica pari a 227 kW a servizio del ciclo produttivo

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Scarico Forno affumicamento”

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h

COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - “Scarico Forno affumicamento”

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Scarico Forno affumicamento”

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E5: - “Scarico Forno affumicamento”

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E6: - “Scarico Forno affumicamento”
 (nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E7: - “Scarico Forno affumicamento”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E8: - “Scarico Forno affumicamento”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E9: - “Scarico Forno affumicamento”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di affumicatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	g/h
COV (espressi con C-org. tot)	5	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E10 - E11- E12: - “Sfiati lavacarrelli”
(nuove emissioni)**

Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività di lavaggio carrelli con vapor acqueo devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	per convezione	
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E6 - E7- E8 -E9** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E6, E7, E8 ed E9, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E6, E7, E8, E9 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- i monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	FOODLAB S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02133340345
Sede legale:	Strada Provinciale n.97, Polesine Zibello (Parma)
Gestore:	Ghilardotti Gianpaolo
Sede locale impianti:	Strada Provinciale n.97, Polesine Zibello (Parma)
Lat WGS84:	45.014476
Long WGS84:	10.081051
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trasformazione alimenti (prodotti ittici)
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di prodotti lavorati [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	313°K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	158 kg/anno
Ossidi di azoto (NO x):	503 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	144 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	310.636 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	137 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con con endoprocedimento prot. n. 4244 del 26/01/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con con endoprocedimento prot. n. 4244 del 26/01/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Polesine Parmense con Provvedimento n. 2/2015 del 02/02/2015 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Polesine Zibello. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Polesine Zibello, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Polesine Zibello ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Polesine Zibello all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2022/38216

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0000212
DATA: 02/01/2023
OGGETTO: Risposta a: COMUNE DI POLESINE ZIBELLO - MSG POSTA NR.[80340]
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
POSTO IN POLESINE ZIBELLO IN STRADA PROVINCIALE N. 97. DITTA
FOODLAB SRL.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0000212_2023_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	8850D226704A4C83C55A96B781E6C552B C73D4A366846346980F6B87B8D5D5A0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Polesine Zibello
protocollo@postacert.comune.polesine-
zibello.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Risposta a: COMUNE DI POLESINE ZIBELLO - MSG POSTA NR.[80340]
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INSEDIMANTO PRODUTTIVO POSTO IN
POLESINE ZIBELLO IN STRADA PROVINCIALE N. 97. DITTA FOODLAB SRL.**

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Polesine Zibello prot. 12246 pervenuta in data 20.12.2022, relativa ad istanza di modica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riferimento Prat SUAP 70/2022, inoltrata dalla ditta "Foodlab srl", per lo stabilimento posto in Strada Provinciale n. 10, civico 97, località Polesine, Comune di Polesine Zibello, per attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento in proprio e per conto terzi di prodotti alimentari freschi.

La modifica sostanziale dell'AUA è richiesta per la realizzazione di nuovi punti emissivi, riferiti all'installazione di nuove cabine di affumicatura nel locale affumicatura presente nell'immobile di recentemente realizzazione.

E' prevista la realizzazione di 4 nuovi camini di emissione denominati E06, E07, E08, E09, le cui caratteristiche strutturali ed emissive saranno le medesime del punto di emissione E05 già autorizzato.


Oltre ai 4 nuovi camini è prevista anche l'installazione di 3 sfiati di vapore acqueo, emissioni denominate E10, E11, E12, posti sopra i locali di lavaggio carrelli.

Oltre alla modifica sostanziale sono richieste modifiche non sostanziali riferite alla correzione di un refuso grafico presente nella precedente autorizzazione; in particolare non era stata correttamente rappresentata la posizione di 4 impianti di combustione all'interno dello stabilimento (M01, M02, M06, M07).

Si ricorda che l'Azienda si occupa principalmente di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi e che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di area prevalentemente artigianale – industriale, nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2



COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

Provincia di Parma

Via G. Matteotti, 10 - 43016 Polesine Zibello (PR) - C.F. 02781180340 - Tel. 0524 936501 - 0524 506851

E-mail: municipio@comune.polesine-zibello.pr.it - PEC: protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it

Settore 5 – Urbanistica, SUAP, Edilizia Privata e Ambiente

Tel. 0521 800 329 - Tel. 0521 800331 – e-mail: edilizia@comune.polesine-zibello.pr.it - e-mail: patrimonio@comune.polesine-zibello.pr.it

Polesine Zibello li, 03/01/2023

Prat. SUAP. n. /2022

Prot. n.

Spett.le

Arpae SAC

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma

Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121

Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Ausl del Dipartimento di Fidenza

Sportello Unico Attività Produttive

Pec: suapfidenza@pec.ausl.pr.it

Oggetto: Rif. Suap 70/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Foodlab Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, Strada Provinciale 97 - matrice Rumore. Parere di competenza.

Vista l'istanza di richiesta per Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di Polesine Zibello in data 15/11/2022 al prot. n.11034, della Ditta FOODLAB SRL, C.F./P.IVA 02133340345, per l'insediamento posto in Strada Provinciale 97, Loc. Polesine P.se, 43016, Polesine Zibello;

Visto

- che il disciolto Comune di Zibello è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;
 - o variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), approvata con delibera di C.C. n.8 del 08/04/2014;
 - o variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), approvata con delibera di C.C. n.26 del 26/07/2018;

Visto

- che il disciolto Comune di Zibello è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con delibera di C.C. n.28 del 21/09/2009;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.19 del 05/07/2010;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.29 del 30/05/2012;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.9 del 08/04/2014;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.41 del 13/10/2015;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.42 del 13/10/2015;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.12 del 14/03/2017;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.27 del 26/07/2018;

Visto

- che il disciolto Comune di Polesine. P.se è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera di C.C. n.32 del 27/11/2007;
 - o variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), approvata con delibera di C.C. n.24 del 26/07/2018;

Visto

- che il disciolto Comune di Polesine. P.se è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con delibera di C.C. n.33 del 27/11/2007;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.37 del 27/11/2013;
 - o variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con delibera di C.C. n.25 del 26/07/2018;

Visto il Piano di Classificazione Acustica disciolto Comune di Zibello approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;



Visto il parere di Arpae SAC di Parma Rif. Sinadoc. n. 2022/38216, pervenuto al SUAP in data 28/11/2022 al prot.n. 11508, in cui si chiedevano i pareri degli altri enti;

Visto il parere di Arpae SAC di Parma Rif. Sinadoc. n. 2022/40914, pervenuto al SUAP in data 29/12/2022 al prot.n. 12644, in cui si rilasciava il parere riguardo emissioni rumorose;

Visto il parere di AUSL di Parma, pervenuto al SUAP in data 03/01/2023 al prot.n. 68, in cui si rilasciava il parere riguardo emissioni in atmosfera;

Visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 124, quarto comma, il quale prevede che "in deroga al 1° comma (dello stesso articolo), gli scarichi delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito";

Visto l'art. 3, 2° comma, della deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici in vigore del Comune di Polesine Zibello.

ESPRIME

Matrice rumore

In riferimento alla richiesta di modifica dell'AUA vigente, vista la relazione del Tecnico Competente in Acustica di parte Andrea Nicola di Parma, in cui attestano (ex art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, e all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, si esprime, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore 5
Urbanistica, S.U.A.P.,
Edilizia Privata e Ambiente
Arch. Lorenzo Marini
(F.to Digitalmente)



Firmato digitalmente da:

MARINI LORENZO

Firmato il 03/01/2023 17:02

Seriale Certificato: 19806520

Valido dal 02/09/2020 al 02/09/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

Rif a prot. Arpae n° PG/2022/207971
del 20/12/2022

SinaDoc: n° 40914/2022

Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 11034 del 15/11/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
Comune Polesine Zibello
protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. -
Variazione AUA ditta Foodlab S.r.l. relativa l'insediamento posto in Polesine
Zibello, in Strada Provinciale n. 97. Richiesta parere emissioni rumorose.

PARERE

MATRICE RUMORE

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Ghilardotti Gianpaolo, in qualità di Legale rappresentante della ditta FOODLAB srl, in oggetto indicata, e della relativa relazione del Tecnico Competente in Acustica di parte Andrea Nicola di Parma, in cui attestano (ex art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, e all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Allegato 3

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

Via Matteotti, n. 10 – 43016 Polesine Zibello (PR) – P.IVA Codice Fiscale 02781180340

Polesine Zibello, 20/01/2023

Prot. n.

Prat. SUAP. n. 70/2022

Spett.le **ARPAE SAC**
P.le della Pace n.1
43121 Parma

Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA FOODLAB SRL per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello – Strada Provinciale, 97.
Pratica SUAP 70/2022
Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione dell'ulteriore parere;

Preso atto:

- della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- del parere di AUSL prot. 212 del 02/01/2023;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell'“Ambito industriale e artigianale consolidato” di cui all'art.30 delle NTA del PSC vigente, e si trova al di fuori delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile, nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1a classe, così come classificate dal D.M. 2.3.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);

Esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Massimo Spigaroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.